



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE DI CUI AL D.M. 300/90

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 31/10/2025

modificato con Deliberazione di Giunta con i poteri del Consiglio n. 113 del 03/12/2025

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione e modalità di presentazione delle domande	2
Art. 3 Termini di presentazione delle domande	3
Art. 4 Commissione esaminatrice	3
Art. 5 Prove d'esame	4
Art. 6 - Esame Agenti Immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso e Agenti merceologici e in servizi vari	4
Art. 7 - Prova orale e criteri di conduzione del colloquio	5
Art. 8 - Modalità di comportamento da tenere durante le prove d'esame	6
Art. 9 Esiti delle prove d'esame	6
Art. 10 Norme di rinvio	6



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito di quanto previsto dal D.M. 300/90, le modalità di svolgimento delle prove di idoneità presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di FOGGIA (di seguito Camera di Commercio) da sostenersi ai fini dell'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione e modalità di presentazione delle domande

1. Possono partecipare alla sessione d'esame i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti o con comprovato domicilio professionale¹ nella provincia di FOGGIA. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea sono ammessi a condizione che siano in possesso, oltre ai precedenti requisiti, di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla competente Autorità.

2. Per partecipare alla sessione d'esame è necessario che i candidati siano in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità di cinque anni o diploma di qualifica di tre anni, purché con esame finale)². Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere accertata l'equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni³.

3. È necessario altresì che i candidati abbiano frequentato uno specifico corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto dalle Regioni, ai sensi della vigente normativa.

¹ Il **domicilio professionale** è il luogo in cui una persona fisica ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi professionali.

L'istante, ad integrazione dell'autocertificazione concernente l'elezione di domicilio professionale in provincia di FOGGIA, deve produrre, a seconda dei casi specifici, uno o più dei documenti e/o indicazioni appresso elencate:

- n. d'iscrizione nel Registro delle Imprese o n. REA da cui risulti **da almeno un anno** la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa/società che abbia sede legale o operativa nella provincia di FOGGIA;
- copia del contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato in vigenza da **almeno un anno** rispetto alla data di presentazione dell'istanza all'Ente camerale; entrambi corredati dell'ultima busta paga;
- copia del contratto/lettera per incarichi di collaborazione, professionali o di consulenza in vigenza da **almeno un anno** rispetto alla data di presentazione dell'istanza all'Ente camerale, corredato dall'ultima fattura o ricevuta di pagamento dei relativi compensi;

L'interessato potrà comunque esibire, in aggiunta a quanto sopra, ogni altra eventuale documentazione adeguatamente comprovante il domicilio professionale (ad esempio, copia di contratto di locazione ad uso abitativo). I suddetti documenti e/o indicazioni dovranno idoneamente dimostrare la stabilità e continuità nel tempo della prestazione lavorativa/professionale, tale che questa possa oggettivamente configurare in provincia di FOGGIA il Centro principale degli affari ed interessi del soggetto istante.

² Come disposto dal nuovo art. 2, comma 3, lett. e), della Legge n. 39/1989, così come riformato dalla Legge n. 57/2001, è obbligatorio il **diploma di scuola secondaria di secondo grado**. L'art. 191, comma 1, del D. Lgs 16.04.1994, n. 297, ha ribadito che "L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di Istituti e Scuole immediatamente successivi alla Scuola Media, e tra essi è compreso l'Istituto Professionale. I diplomi di qualifica, rilasciati dai citati Istituti al termine di un triennio di studi successivo al triennio della scuola secondaria di primo grado, quindi scuola media, costituiscono titolo di istruzione secondaria superiore"

³ Tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero NON lo possono autocertificare. Per le procedure di equipollenza/equivalenza/corrispondenza dei titoli di studio ai sensi dell'art. 12 della legge 29/2006, si consiglia di assumere informazioni presso gli uffici relazione con il pubblico (URP) delle seguenti Amministrazioni:

- Ministero dell'istruzione per i diplomi di scuola secondaria superiore.
- Ministero dell'università e della ricerca per i titoli accademici.



4. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d'esami. Il difetto dei requisiti prescritti comporta, da parte dell'Ente, il diniego alla partecipazione alla sessione, o l'annullamento delle prove eventualmente già sostenute. La domanda, pena l'esclusione, deve essere compilata in ogni sua parte, secondo quanto previsto dalla modulistica in uso presso la Camera di Commercio e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

5. La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. La Camera di Commercio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda. Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione. La Camera di Commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore congruo termine per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

6. La domanda, compilata e completa degli allegati previsti, deve essere inviata attraverso apposita piattaforma digitale, previa eventuale registrazione *online* attraverso il sito internet camerale o altro portale dedicato alla gestione degli esami. La Camera di Commercio potrà adottare nuove modalità di identificazione del candidato e di presentazione della domanda attraverso apposita piattaforma digitale integrata nel proprio sito istituzionale.

7. Coloro che non superano l'esame, scritto/orale, possono ripresentare una nuova istanza già nella successiva sessione d'esami.

Art. 3 Termini di presentazione delle domande

Le istanze predisposte ed inviate secondo le modalità dell'art.2 dovranno pervenire secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 4 Commissione esaminatrice

1. All'espletamento delle procedure d'esame attende una Commissione nominata con determinazione dal Presidente della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 1 del D.M. 300/90 e ss.mm. e composta dal Segretario generale dell'Ente o da un suo Delegato, che la presiede, e da due docenti/esperti specializzati nelle materie sulle quali vertono le prove d'esame.

Per l'espletamento della prova orale il Presidente della Camera di Commercio può integrare la composizione della Commissione esaminatrice, su proposta della Commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto è chiamato a far parte della Commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.

Art. 5 Prove d'esame

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e), della Legge n. 39/1989, l'esame consiste in una o due prove scritte, a seconda della sezione prescelta (agenti immobiliari e agenti immobiliari muniti di



mandato a titolo oneroso: due prove; agenti merceologici e agenti in servizi vari: una sola prova scritta) e in una prova orale.

2. La convocazione per la prova scritta viene comunicata inserendo l'indicazione dell'ora, del luogo e la lista dei candidati ammessi nel sito internet camerale nelle pagine dedicate – Agenti d'affari in mediazione – Esame iscrizione; le prove si svolgeranno da remoto tramite apposita piattaforma telematica che garantisca l'identità del candidato e la certezza dello svolgimento della prova da parte sua o, eccezionalmente, in presenza presso le sedi indicate di volta in volta e comunicate in occasione delle comunicazioni.

3. Il candidato deve presentarsi alle prove d'esame munito di documento di identità in corso di validità; in caso contrario il candidato non sarà ammesso a sostenere la prova.

4. In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del D.M. n.300/1990, gli aspiranti all'iscrizione nella sezione Agenti immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso sostengono l'esame della prova scritta relativa alle materie di cui all'art.6 comma 2 e comma 3 del presente Regolamento. La prova scritta per gli aspiranti all'abilitazione nella sezione degli agenti merceologici e agenti in servizi vari verte solo sulle materie di cui all'art. 6 comma 2 (circolare ministeriale del 10.09.1991 n. 3254).

5. L'esame scritto si svolge sulle materie e sui programmi di cui al D.M. n. 300/90 e consiste nella compilazione di un questionario per ogni prova, formato da 30 domande a risposta multipla (quiz) o a risposta aperta. I quesiti da sottoporre ai candidati sono ricavati con estrazione casuale dalla banca dati camerale, attraverso un applicativo informatico. La Commissione assicura la correttezza della formulazione delle domande e delle relative risposte, nonché il periodico aggiornamento. Nel sito camerale viene pubblicata la raccolta delle domande al solo scopo di esercitazione e studio. La valutazione delle risposte resta di insindacabile giudizio della Commissione.

6. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è consentito consultare libri o appunti personali e utilizzare proprio materiale cartaceo o informatico. Non è consentito l'uso di dispositivi elettronici in grado di mettere in contatto il candidato con soggetti terzi, quali cellulari, personal computer o altro, ad eccezione di quelli necessari per l'effettuazione della prova qualora questa sia svolta da remoto. La piattaforma digitale utilizzata deve consentire alla Commissione esaminatrice di verificare il corretto svolgimento della prova da parte del candidato senza aiuti esterni o supporti cartacei o informatici non consentiti.

7. Al termine delle prove scritte, la Commissione esaminatrice provvede alla correzione delle stesse.

8. Il candidato che ha superato la prova scritta e che alla prova orale sia risultato non idoneo, dovrà sostenere nuovamente entrambe le prove (scritto e orale).

Art. 6 - Esame Agenti Immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso e Agenti merceologici e in servizi vari

1. Per la sezione Agenti immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso le prove scritte consistono nella compilazione di due questionari a risposta multipla, predisposti dalla Commissione d'esame, nelle seguenti materie comma 2 e comma 3. La prova scritta per gli aspiranti all'abilitazione nella sezione degli agenti merceologici e agenti in servizi vari verte solo sulle materie di cui all'art. 6 comma 2 (circolare ministeriale del 10.09.1991 n. 3254).

2. La parte generale è formata da 30 domande per le seguenti materie:



- ❖ nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore;
- ❖ di diritto civile (con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti e, in particolare, al mandato, alla mediazione, alla vendita, alla locazione o affitto di immobili e aziende, all'ipoteca);
- ❖ di diritto tributario (con riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi).

3. La parte speciale è formata da 30 domande per le seguenti materie:

- ❖ nozioni concernenti l'estimo;
- ❖ la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto;
- ❖ le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia;
- ❖ la comunione ed il condominio di immobili;
- ❖ il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.

4. Per la sezione Agenti immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso la prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi usi e consuetudini. Per gli Agenti merceologici e in servizi vari la prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, sui seguenti argomenti:

- a) nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione;
- b) conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime, dell'arbitrato e degli accordi interassociativi, concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione, al commercio e all'utilizzazione di prodotti, che codificano le clausole e le regole concernenti il commercio degli stessi.

Le prove d'esame per l'abilitazione nella sezione agenti in servizi vari sono uguali a quelle previste per la sezione agenti merceologici. (circolare ministeriale del 10.09.1991, n. 3254).

5. Sono previste due prove scritte ed una orale per gli Agenti immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso, per essere ammessi alla prova orale occorre ottenere una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. È prevista un'unica prova scritta ed una orale per gli Agenti merceologici e in servizi vari, per essere ammessi alla prova orale occorre ottenere 6/10 nella prova scritta.

6. Le date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate sul Sito istituzionale.

Art. 7 - Prova orale e criteri di conduzione del colloquio

1. Le date di svolgimento delle prove orali saranno pubblicate sul Sito istituzionale.

2. La prova orale consiste in un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle materie d'esame ed avviene mediante l'estrazione a sorte di un test composto da 7 domande a risposta aperta.

3. La valutazione della prova orale viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. acquisizione delle conoscenze;
- b. organicità delle argomentazioni;
- c. discussione ed approfondimento;
- d. padronanza nell'uso del linguaggio tecnico e giuridico.



4. La prova orale s'intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno sei decimi (6/10).

Art. 8 - Modalità di comportamento da tenere durante le prove d'esame

1. Nello svolgimento delle prove scritte o orali da remoto, vengono stabilite apposite modalità di riconoscimento e svolgimento delle prove in modo da assicurare l'identità del candidato e la correttezza ed autonomia nel sostenimento della prova.

2. Ciascun candidato deve collegarsi alla piattaforma per lo svolgimento della prova scritta e a quella orale il giorno in cui è stato convocato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, entro e non oltre l'ora di convocazione. Il candidato che si collega alle prove scritte in ritardo rispetto all'ora di inizio delle relative procedure non sarà ammesso a sostenere l'esame. Parimenti non sarà ammesso a sostenere la prova scritta il candidato che al collegamento sia privo di documento di riconoscimento in corso di validità.

3. In caso di svolgimento delle prove in presenza, le prove scritte avvengono a porte chiuse e ai candidati non è consentito allontanarsi dall'aula dell'esame fino alla conclusione delle prove stesse, salvo esplicita autorizzazione del Presidente della Commissione. Alle prove orali è ammessa la presenza del pubblico.

Art. 9 Esiti delle prove d'esame

1. Prove scritte: pubblicazione nel sito internet camerale dell'elenco di tutti i candidati (individuati mediante un codice identificativo personale) con i punteggi intermedi conseguiti dagli stessi e, per i candidati risultati idonei, convocazione alla prova orale.

2. Prove orali: pubblicazione nel sito internet camerale dell'elenco di tutti i candidati (individuati mediante un codice identificativo personale) con i punteggi finali conseguiti dagli stessi e, ai candidati risultati idonei, invio di comunicazione scritta a mezzo PEC ovvero – previo assenso dell'interessato – a mezzo PEO (posta elettronica ordinaria) all'indirizzo comunicato nella domanda.

Art. 10 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 39/89 e successive modificazioni, nel D.M. 452/90, nel D.M. 300/90, nel D.M. 589/93 o dettate dal Ministero delle imprese e del made in Italy con appositi regolamenti.